

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOTTANUCO E L'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE
PER IL TRASPORTO DI ANZIANI E DISABILI

L'anno addì.... del mese di..... in Bottanuco e nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata, non autenticata, redatta in doppio originale,

TRA

- Il Comune di Bottanuco con sede in Bottanuco, Piazza San Vittore 1, codice fiscale ° 00321940165, qui rappresentato dal Responsabile del Settore economico finanziario e servizi sociali, nato a il il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (come da decreto Sindacale n. del);

E

- L'associazione/organizzazione con sede in in Via, codice fiscale nella persona del legale rappresentante Sig. nato a il e residente a in Via n. ... il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione/organizzazione;

PREMESSO CHE

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- in base all'art. 6 comma 3 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 i Comuni sono chiamati a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del D.Lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

PREMESSO INOLTRE CHE

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione sono:
 - L'iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro, durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del D.Lgs. 117/2017);
 - Il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - Il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione” capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017);

PREMESSO INFINE CHE

- Il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, con cui stipulare la convenzione “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- Che è stata indetta una procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'Ente;
- Svoltata la procedura comparativa, è stata selezionata l'organizzazione / associazione..... per lo svolgimento del servizio descritto all'art. 1 della presente convenzione;
- l'Associazione/Organizzazione è iscritta nel registro della Regione Lombardia al n.
- lo schema della presente è stato approvato con DGC n. _____ del _____;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione/Organizzazione convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione/Organizzazione..... e, quindi, affida alla stessa la gestione degli automezzi, individuati dal successivo art. 4 per lo svolgimento dei seguenti servizi socioassistenziali:

- a) Servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap, residenti nel Comune di Bottanuco, per terapie e visite;
- b) Servizio di accompagnamento o trasporto di persone bisognose o in particolari situazioni di malattia o disagio, residenti nel Comune di Bottanuco, presso Centri di Riabilitazione, Ambulatori, Case di cura, Distretti sanitari, Ospedali, istituti scolastici e di formazione, ecc. per visite specialistiche, esami clinici e diagnostici, attività progettuali organizzate in collaborazione con Associazioni ed Enti del territorio, ecc.;
- c) Servizio di trasporto di cittadini affetti da patologie croniche gravi, residenti nel Comune di Bottanuco, dei quali sia nota ed evidente la mancanza di altre possibilità di recarsi nei luoghi di cura con altri mezzi – privati e pubblici – per difficoltà personali e familiari continuative e consolidate;
- d) Servizio di consegna pasti a domicilio;
- e) Servizio trasporto di soggetti portatori di handicap, accompagnamento persone bisognose o in particolari situazioni di malattia o disagio, persone affette da patologie croniche gravi, non residenti, in collaborazione con Associazioni con finalità analoghe, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- f) Servizio di ritiro pacchi alimentari CARITAS e consegna degli stessi agli utenti individuati dall'assistente sociale
- g) Servizio di ritiro farmaci e spesa e consegna al domicilio degli utenti in caso di emergenza, nell'ambito delle attività presidiate dal Centro Operativo Comunale
- h) servizio di trasporto di cittadini in occasione di eventi, manifestazioni o iniziative di carattere sociale o culturale, organizzate dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti istituzionali che collaborano con il Comune o per le quali sia stato concesso il patrocinio comunale.

Art. 2

I servizi individuati alle lettere da a) a h) del precedente art. 1 sono rivolti alle seguenti categorie di persone:

- a) Anziani con più di 65 anni di età;
- b) Disabili non autosufficienti;
- c) Persone non autosufficienti o in situazioni di disagio personale o familiare;

Altre categorie o casi particolari verranno vagliati ed autorizzati dall'Assistente Sociale.

Il servizio si svolge al mattino e al pomeriggio, di norma dal lunedì al venerdì; le destinazioni ed i relativi orari saranno fissati e programmati in funzione delle richieste.

Le destinazioni comprendono prevalentemente tutte le strutture sociosanitarie e socio assistenziali della Provincia di Bergamo.

In caso di fermo forzato dell'automezzo, per guasti o manutenzione, il servizio sarà sospeso per la durata del fermo stesso.

Le domande per usufruire del servizio di trasporto devono essere presentate presso la sede della Consulta negli orari e con le modalità di volta in volta stabilite: le domande possono essere fatte di persona, per telefono o tramite parenti, amici o conoscenti. Le domande devono specificare il tipo di trasporto richiesto (se regolare o occasionale) e contenere tutte le informazioni richieste. Se l'intervento è richiesto telefonicamente deve seguire, prima dell'espletamento del servizio, richiesta scritta tramite gli appositi moduli.

Per ragioni organizzative tutte le domande devono essere presentate almeno tre giorni prima del trasporto; eventuali casi d'urgenza verranno esaminati e confermati a seconda della disponibilità del mezzo.

Le domande per l'utilizzo del pulmino per altri servizi socioassistenziali andranno presentate all'Assistente Sociale la quale le autorizzerà previo parere dell'Assessore ai Servizi Sociali.

Art. 3

Le modalità di svolgimento delle attività sopra descritte dovranno essere preventivamente concordate con il referente dell'Associazione/Organizzazione

I fruitori del servizio di trasporto verseranno una tariffa sulla base di quanto deliberato dalla Giunta Comunale.

La gestione economico – amministrativa, che consiste nella riscossione della quota a carico dell'utente per l'espletamento del servizio, fa riferimento al Comune di Bottanuco.

La gestione tecnica, che consiste nel garantire la guida, la manutenzione e la custodia del mezzo, e

la gestione operativa, che consiste nel garantire le attività di segreteria, programmazione, coordinamento, accompagnamento ed il rilascio del nulla osta al trasporto, fanno riferimento al responsabile designato dall'Associazione/organizzazione

Art. 4

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dell'Associazione/Organizzazione n. automezzi, adeguatamente attrezzati ed in forma gratuita.

L'organizzazione giornaliera dei servizi prestati dall'Associazione/Organizzazione e l'utilizzo dell'automezzo di proprietà comunale saranno predisposti dal referente dell'Associazione/Organizzazione.

Le spese del carburante, i materiali di consumo e manutenzione sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale che provvederà ad emettere la relativa scheda carburanti ed a segnalare il distributore/officina autorizzata.

L'Associazione/Organizzazione si farà carico di presentare mensilmente all'Amministrazione Comunale un foglio di lavoro con indicate tutte le uscite dell'automezzo e le relative destinazioni.

Art. 5

Le singole richieste di attivazione del servizio vengono inoltrate di norma mediante la compilazione di un apposito modulo direttamente all'Associazione/Organizzazione nei modi previsti nel precedente art. 2.

In casi particolari l'Assistente Sociale vaglierà il grado di necessità delle richieste e stabilirà l'eventuale ordine di priorità nel soddisfacimento delle esigenze.

Eventuali altre richieste provenienti da altre Associazioni dovranno essere presentate all'assistente sociale con congruo anticipo. Le autorizzazioni saranno subordinate alla programmazione generale esistente e verranno rilasciate dall'assistente sociale previo parere dell'Assessore ai Servizi Sociali.

Art. 6

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Amministrazione Comunale provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione ai sensi dell'art. 56 comma2 del D.lgs. 117/2017, fino all'importo massimo di euro 2.500,00 annui (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72) tra cui, a titolo esemplificativo:

- a) spese dirette relative all'attività svolta;
- b) costi imputabili alle attività (es. cancelleria, utenze, spese varie di segreteria, ecc.);
- c) i costi telefonici sostenuti per il servizio;
- d) costi relativi all'utilizzo del mezzo per l'attività di trasporto sociale (pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, ...);
- e) oneri derivanti dalla copertura assicurativa dei volontari impiegati nell'attività oggetto della presente convenzione;
- f) spese sostenute per la formazione dei volontari impegnati nei servizi;
- g) altre spese sostenute dai volontari per l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione sulla base dei regolamenti interni in vigore delle singole associazioni partecipanti.

Tutte le spese di cui sopra saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

L'Amministrazione comunale provvederà, previa verifica, alla liquidazione - anche con cadenza infrannuale - della somma predetta mediante accredito sul C/C intestato a presso Banca..... Codice Iban: , dietro presentazione degli appositi rendiconti delle spese sostenute ed alla verifica di tutti gli adempimenti di legge previsti.

La predetta rendicontazione delle spese sostenute deve essere sottoscritta dal Presidente dell'associazione.

L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche

Art. 7

L'Associazione/Organizzazione provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa per gli aderenti alla stessa che prestano le attività di cui all'art. 1 contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità verso la P.A. e verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse.

Art. 8

La presente convenzione ha validità triennale, dal al

Non è ammessa la tacita proroga.

L'eventuale volontà di una delle parti di risoluzione anticipata della presente convenzione dovrà essere comunicata con lettere raccomandata A.R. con almeno tre mesi di anticipo.

L'Amministrazione Comunale di Bottanuco ha comunque facoltà di dichiarare la risoluzione anticipata della presente convenzione qualora si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 1.

Art. 9

L'Associazione/organizzazionesi obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni relative ai beneficiari del servizio, da qualsiasi fonte provengono, e l'osservanza di tutte le disposizioni previste dal D. Lgs 196/03.

Art. 10

L'Associazione/organizzazione dovrà fornire all'Ufficio Servizi Sociali del Comune apposito elenco nominativo del personale abilitato ai servizi impegnandosi ad aggiornare tale elenco dandone tempestiva comunicazione allorché intervengano modifiche dello stesso.

Art. 11

Tutte le spese della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 12

Per quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle norme del Codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 13

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze derivanti dalla stessa, l'Amministrazione Comunale di Bottanuco e l'Associazione/organizzazione eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:

Letto, confermato e sottoscritto

Bottanuco, li

Per l'Associazione/organizzazione.....

Il Presidente dell'Associazione/organizzazione

(.....)

.....

Per l'Amministrazione Comunale di Bottanuco

Il responsabile di settore

(.....)

.....

Data Protection Agreement

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Accordo di nomina a responsabile del trattamento dei dati con il comune di Bottanuco, di seguito il "Committente" o il "Titolare"

E

Azienda / Ente / Associazione con sede legale in _____, Via _____, n. civico _____ cap. _____ C.F.: _____ Partita Iva _____, di seguito il "Fornitore" o il "Responsabile"

1. Con la sottoscrizione della presente il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto relativo alla concessione del servizio di tesoreria comunale. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali. (VANNO FORNITE COME ALLEGATO NELLA FORMA DI AUTODICHIARAZIONE)
3. Le finalità del trattamento sono le operazioni funzionali allo svolgimento delle attività indicate nella convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale nonché a tutte le ulteriori attività che il Titolare dovesse richiedere al Responsabile nell'ambito del Contratto.
4. Il tipo di dati personali trattati è: dati relativi agli utenti.
5. Le categorie di Interessati sono: utenti utilizzatori del servizio
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne a attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
 - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. Da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento connesso all'esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE "sicurezza del trattamento", il Responsabile del trattamento deve adottare misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento che comprendano, tra le altre, se del caso;
- o la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - o la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - o una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. **1) (Autorizzazione generale)** Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando il Titolare del trattamento delle nomine e delle sostituzioni dei Responsabili tempestivamente, e comunque prima che siano operative. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi dei sub-Responsabili nominati e i dati del contratto di esternalizzazione.
9. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore/Responsabile ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.
- Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Fornitore/Responsabile iniziale del trattamento una penale pari a 1.000,00 euro e diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;
- Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
10. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
11. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza;
12. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
13. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare – anche tramite

soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione – verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà una penale pari a pari al 10% del Contratto di Fornitura, al netto delle imposte e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

14. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare;
15. Al termine della presentazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile a seguito della richiesta di cancellazione o di restituzione formulata dal Titolare, si impegna a: i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
16. Il Responsabile si impegna a rispettare il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
17. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
18. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
19. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
20. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati", come definiti nel Capitolato d'Oneri. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
21. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare – nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse – con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

_____, il _____